264/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78914 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Bagianti e dall'avv. Rosa Conti.

RICORRENTE

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in riassunzione depositato a seguito della sentenza n. 2052/2021 del giudice ordinario, la ricorrente ha rappresentato di aver presentato la domanda di pensione in data 10/01/2017 e di essere stata collocata a riposo a far data dall'1/09/2017. Ha rilevato che l'INPS non ha corrisposto il trattamento pensionistico per problematiche relative al flusso dei dati relativi al periodo successivo al 1/05/2015, intercorrenti con le altre amministrazioni interessate (Istituto Comprensivo Statale "Carlo Alberto dalla Chiesa" e Ministero dell'Economia e delle Finanze) ma che tali problematiche sono state risolte a far data dal 2/07/2019. Ha, quindi, rilevato il diritto al trattamento pensionistico a far data dal 1/09/2017 e al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale. Ha concluso chiedendo la condanna del resistente al pagamento del trattamento pensionistico a far data dal 1/09/2017, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, e al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese legali.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, rilevando che

l'amministrazione datrice di lavoro non ha trasmesso i dati necessari per il calcolo della pensione nonostante le richieste via Pec in data 17/05/2019 e in data 14/10/2020 inoltrate al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Provinciale ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando che *"risulta implementato il solo servizio utile per il periodo dal 1/05/2015 al 31/08/2017, inteso come arco temporale, senza indicazione da parte del datore di lavoro delle relative retribuzioni"*. Ha concluso per il difetto di legittimazione passiva e in subordine per il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito dell'udienza del 23/07/2024, con l'ordinanza n. 126/2024 è stato chiesto all'INPS di depositare le comunicazioni trasmesse via Pec in data 17/05/2019 e in data 14/10/2020 al Ministero della Pubblica Istruzione all'Ufficio Scolastico Provinciale ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di indicare in modo puntuale le amministrazioni tenute alla trasmissione dei dati occorrenti per la definizione del procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione del trattamento pensionistico; l'INPS non ha riscontrato la suddetta ordinanza.

Con successiva memoria la ricorrente ha rilevato l'inadempimento dell'INPS all'ordinanza istruttoria, segnalando di aver ricevuto dall'INPS alcuni documenti estranei all'incombente istruttorio, e ha chiesto di rinnovare all'INPS l'ordine di produzione documentale, condannando l'INPS al pagamento del trattamento pensionistico.

All'udienza del 20/11/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Giorgia Vaccaro per delega per la ricorrente ha insistito per il rinnovo dell'ordine avente oggetto la produzione dei documenti richiesti con l'ordinanza istruttoria e per la condanna dell'INPS con sentenza parziale al pagamento del trattamento previdenziale, e l'avv. Filippo Mangiapane per il resistente si è riportato agli atti e ha rilevato che non è possibile procedere al pagamento del trattamento pensionistico in assenza dei dati che deve fornire l'Amministrazione titolare del rapporto di lavoro; all'esito della camera di consiglio, con ordinanza n. 182/2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed è stato ordinato all'INPS di depositare la documentazione richiesta con l'ordinanza n. 126/2024, fissando l'udienza del 21/05/2025 per la prosecuzione del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

giudizio.

Con nota il resistente INPS ha depositato la documentazione richiesta.

All'udienza del 21/05/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini,l'avv. Giorgia Vaccaro per delega per la ricorrente ha preso atto della documentazione depositata dall'INPS e ha chiesto di ordinare il pagamento della pensione anche in via provvisoria e l'avv. Andrea Botta per l'INPS si è riportato agli atti e ha segnalato che non può procedere al pagamento senza la comunicazione dei dati da parte del Ministero; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito e va rigettata la richiesta dell'INPS di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'INPS è il soggetto tenuto a erogare la prestazione pensionistica.

Nel merito, INPS ha rilevato la necessità di avere alcuni dati, oggetto delle comunicazioni via PEC del 17/05/2019, del 14/10/2020, del 30/09/2021 e del 5/11/2024 in atti, da parte del Ministero

dell'Istruzione e del Merito, occorrenti per la definizione della procedura amministrativa, avendo evidenziato "incongruenze sostanziali" tra la Posizione Assicurativa certificata in Nuova Passweb con le effettive assenze dal servizio e lo Stato matricolare.

Pertanto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è condannato alla trasmissione dei dati richiesti e l'INPS alla successiva definizione del procedimento amministrativo avviato sulla domanda di pensione.

La domanda della ricorrente di risarcimento del danno è rigettata per assenza di prova.

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto.

In ragione dell'esito della lite, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è condannato alle spese di lite nei confronti della ricorrente, quantificate in € 2.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, spese compensate con l'INPS.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia Ministero dell'Istruzione e del Merito;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva;

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla trasmissione dei dati richiesti e l’INPS alla successiva definizione del procedimento amministrativo avviato sulla domanda di pensione, rigetta per il resto;

- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alle spese di lite nei confronti della ricorrente, quantificate in € 2.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, spese compensate con l’INPS; nulla per le spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.05.2025
10:58:25
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03